ALLEGATO TECNICO

Dati identificativi dell'impianto

Denominazione impianto	Centro Grassi di Ariccia
Sede Legale	Via Moletta, 57 Ariccia (RM)
Sede operativa	Via Moletta, 57/59/61 Ariccia (RM)
Tipo di impianto	Esistente (autorizzazione comunale inizio attività prot. 14082 del 5/12/1987).
Codice e attività IPPC	Codice IPPC 6.5 - Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Classificazione NACE	Codice 15.41.3 - Produzione di oli e grassi animali grezzi
Classificazione NOSE-P	Codice 109.03 - Incenerimento di carcasse e residui di animali (incenerimento di rifiuti e pirolisi)
Gestore	Ubaldo Bravetti
Rappresentante Legale	Ubaldo Bravetti Via E. Romagna, 30 Genzano di Roma(RM)
Referente IPPC	Ubaldo Bravetti
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	NO

Presso lo stabilimento sono svolte anche le seguenti attività non IPPC:

ATTIVITA' NON IPPC	Capacità di produzione
Attività Recupero olii esausti vegetali e animali	1800 t/anno
Attività Incenerimento carogne animali da compagnia	20 t (ceneri)
Attività Stoccaggio scarti animali potenzialmente infetti - cat. 1	350 t
Attività Lavaggio e salatura pelli	400 t
Trasporto olii esausti	Inferiore a 3000 T/anno (Iscrizione Albo N° RM 780). Attività tecnicamente non connessa IPPC

Inquadramento territoriale e ambientale

Il Centro Grassi di Ariccia nella piana di Valle Ariccia ed è censito al Catasto del Comune di Ariccia (RM) l foglio 13 particella 822 sub. 1-2-3-4-5.
L'impianto occupa una superficie totale di 11.370 m^2, di cui 1390,55 m^2 coperti, 3.000 m^2 scoperti pavimentati e 6.979,45 m^2 scoperti non pavimentati.
Entro 200 m dal perimetro del complesso IPPC sono presenti case di civile abitazione ed elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV.

Vincoli paesaggistici

Lo stabilimento sorge nel territorio del Parco dei Castelli Romani (adozione commissariale del 31/03/1998) in gran parte soggetto al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 e alla L.R. 24/98. Lo stabilimento ricade nel PTP n. 9 (Piano Territoriale Paesistico dei Castelli Romani), in zona "*AR3", zone agricole con rilevante valore paesaggistico e ambientale*.

Vincoli urbanistici

Lo stabilimento ricade nel vigente P.R.G. in zona *E2 - zone agricole normali*, sottoposta alla disciplina della Legge 38/99: "Norme per le costruzioni in zone agricole".
Lo stabilimento sorge in zona sismica "2B" (DGR 387/2009 ed 835/2009).

Pianificazione di Bacino
Il sito non ricade in area sottoposta a rischio idraulico o geomorfologico secondo il "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ai sensi della Legge 183/1989, e ricade in area critica delle "misure di Salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani" emanate dall'Autorità di Bacino dei Bacini Regionali (BURL 20/1/04 n. 2 SO n. 4).

Piano Regionale di Risanamento della qualità dall'aria (PRQA)
Il comune di Ariccia ricade in zona B (comuni dove è accertato, sia con misure dirette o per risultato di un modello di simulazione, l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento, del limite da parte di almeno un inquinante. In questa zona sono previsti i piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 351/99). Tra i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria, l'impianto in esame è interessato dai provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale (art. 6 delle Norme Tecniche) e i provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse (art. 7 delle Norme tecniche).

Piano di Tutela delle Acque
Il Comune di Ariccia risulta classificato come area ad elevata antropizzazione con stato di qualità dei corpi idrici superficiali sufficiente (Cfr.: Tav. n. 6 "Stato di qualità" del PTA) e come "area di tutela quantitativa ai sensi del tit. III capo II del Dlgs 152/99 (Cfr.: Tav. n. 5 "Tutela" del PTA).
Il Centro Grassi di Ariccia ricade nel Bacino n. 22 INCASTRO che si caratterizza per l'assenza di fenomeni di carsismo, per la presenza di 12 sorgenti di cui 10 con portata inferiore a 20 l/s, per la composizione litologica caratterizzata in prevalenza da vulcaniti (73% del bacino) e grado di vulnerabilità in prevalenza medio (77 %).

Assetto produttivo-impiantistico
L'attività di Trasformazione e recupero di scarti animali provenienti da macellerie - CAT 3, si svolge in continuo in modo automatizzato. La materia prima è costituita da scarti animali (grassi e ossi), sottoprodotti della macellazione a basso rischio, ai sensi dell'art. 5 D .Lgs, 508/92, classificati come categoria 3 ai sensi del Reg. CE 1774/2002. La produzione avviene con le seguenti fasi:

1. Raccolta sottoprodotti della macellazione;
2. Arrivo e scarico delle materie prime su pesa da 500 quintali;
3. Scarico in 2 vasche interrate dalla capacità di 200 q cad., con suddivisione carne bovina/suina; quantità trattata: 550 q/g in base all'All.B18 e 510 q/g da schema a blocchi All. A25).
4. Trasferimento del materiale, mediante trasportatori a coclea orizzontale e verticale, al frantumatore da 100 Hp (capacità di frantumazione 100 q/h).
5. Frantumazione con produzione di frammenti di 50 mm; quantità prodotta pari a 510 q/g .
6. Trasporto in serbatoio di stoccaggio da 120 q dove arrivano anche scarti di macelleria già liquidi (150 q/g) (prodotto in uscita pari 660 q/gg).
7. Immissione, tramite trasportatori a coclea orizzontale e verticale, del prodotto macinato, nella 1° autoclave con capacità di 8600 l, funzionante ad olio diatermico (quantità in entrata = 660 q/gg);
8. Cottura per 25 minuti alla temperatura di 133 °C e alla pressione di 3 bar;
9. Immissione del prodotto nella 2° autoclave da HP 125 con capacità di 17.000 l, funzionante ad olio diatermico, per asciugare il prodotto (quantità di materia in uscita = 396 q/gg); emissione di vapore acqueo + odori in quantità pari a 168 q/gg, quantità di energia in entrata proveniente dal post – combustore = 25 Gcal/gg.
10. Passaggio nella vasca a griglia per separazione a gravità con produzione di sego (156 q/gg) e ciccioli bagnati (204 q/gg); emissione di vapore acqueo + odori in quantità pari a 12 q/gg e

assorbimento di calore in entrata proveniente dal post – combustore pari a 0,01 Gcal/gg;

11. Mescolamento con agitatore (quantità di energia in entrata 0,1 Gcal/gg) del sego proveniente dalla vasca a griglia e del sego (36 q/gg) proveniente dalla filtropressa (punto 11). Successivamente il sego viene centrifugato (quantità in entrata = 192 q/gg) con produzione di ciccioli bagnati (12 q/gg) e sego (180 q/gg). Il sego centrifugato viene inviato a 8 silos con impiego di energia pari a 0, 2 Gcal /g;
12. Invio dei ciccioli bagnati (204 q/gg) alla filtropressa con produzione di ciccioli in quantità pari a 180 q/gg.
13. Invio dei ciccioli al mulino con produzione di farine (180 q/gg);
14. Invio della parte solida (cicciolo), tramite coclea e nastro trasportatore, in 2 silos di stoccaggio;
15. Sosta della farina di carne (cicciolo) nei silos;
16. Commercializzazione (mediamente entro 7 giorni) del prodotto finale, costituito da ciccioli, sego e strutto destinati ad altre aziende per successive lavorazioni.

Ogni fase ha una durata di circa 2 h.

Allo stabilimento i sottoprodotti giungono con mezzi propri autorizzati e/o terzi. I vani di carico e le ruote degli automezzi vengono lavati e sanificati dopo ogni scarico in apposita area dello stabilimento, mentre l'esterno degli stessi viene pulito e sanificato presso ditta autorizzata esterna.

Recupero oli esausti vegetali ed animali

L'attività di recupero degli oli (tipologia 11.11 – oli esausti vegetali e animali, ai sensi del DM 5/2/98) ai sensi degli art. 214 e 216 del DLgs 152/2006 e succ.ve mod.ni e int.ni produce grassi colati.

Il processo può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

1) Accettazione e pesata degli oli esausti traspostati in latte su autocarro, trasferimento in vasca fuori terra della capacità di 12 m^3 (100 q).e invio tramite pompa in silos verticali;
2) Trattamento termico con camicia ad olio diatermico in agitatore finale a T = 120 °C per 6 ore con eliminazione dei prodotti volatili;
3) Centrifugazione in centrifuga orizzontale a 120 °C con separazione delle sostanze carboniose;
4) Controllo qualità

Le emissioni prodotte dal processo vengono convogliate nel camino E3.

Incenerimento delle carogne animali di compagnia

Le fasi del processo di incenerimento delle carogne animali da compagnia sono le seguenti:

- Arrivo carogne nello stabilimento in appositi contenitori e/o mezzi di trasporto adibiti unicamente a questo scopo (24 q/gg alla capacità produttiva);
- Stoccaggio delle carogne in un cassone;
- Incenerimento.

Sono presenti due diverse linee di incenerimento con differente capacità di incenerimento: una più piccola (inceneritore Combi 500: potenza 236 KW) alimentata a gasolio stoccato in serbatoio esterno (capacità: 2,5 mc) e una più grande (inceneritore ROP: potenza 2018 KW) alimentata a BTZ. Le due linee non funzionano mai contemporaneamente. Entrambi i sistemi sono costituiti da una camera primaria per incenerimento diretto e un post- combustore; i fumi prodotti da entrambi entrano nell'abbattitore ad umido e poi sono convogliati nel camino E2. L'incenerimento avviene nella linea di termodistruzione della società Ciroldi SpA (capacità max a regime 350 kg/h ovvero 2400 kg/ciclo giornaliero). La linea funziona per un massimo di 250 g/anno e può trattare max 600 t/anno di carogne.

Nella fase di combustione le carogne vengono prima inviate in camera primaria, con produzione di

una miscela di gas combustibili ad elevato contenuto di CO ed incombusti, e poi in una camera secondaria o di post-combustione dove, in presenza di eccesso d'aria e di bruciatori che mantengono la temperatura intorno ai 900 °C, si completa la combustione. Le fasi del ciclo sono:

1. Riempimento a freddo della camera primaria;
2. Entrata in funzione dello scrubber a umido, per abbattimento polveri, e dei bruciatori della camera secondaria fino al raggiungimento della temperatura minima di esercizio (850 °C+ 5%), con emissioni che in questa fase di messa e regime del postcombustore sono dovute unicamente al gasolio bruciato;
3. Accensione del bruciatore della camera primaria e insufflaggio aria comburente secondaria;
4. Combustione delle carogne.
5. Arresto dei bruciatori, inizio raffreddamento;
6. Arresto dell'insufflaggio di aria e dei ventilatori dei bruciatori;
7. Scarico ceneri e periodica pulizia della camera.

Il funzionamento del forno è di tipo ciclico, a carica unica. La durata totale del ciclo è pari a 14 h.

Stoccaggio scarti alimentari potenzialmente infetti CAT. 1

L'attività riguarda lo stoccaggio di grassi e ossi ad alto rischio, come definito dal D.Lgs, 508/92 e può essere schematizzata nelle seguenti fasi:

1. Arrivo di scarti Cat. 1 trasportati con appositi contenitori e/o mezzi di trasporto propri autorizzati e/o terzi;
2. Lavaggio vani di carico e ruote automezzi;
3. Deposito temporaneo in cassone chiuso da 20 m^3 autorizzato dalla ASL alla Cat. 1;
4. Conferimento degli scarti a ditte esterne autorizzate all'incenerimento.

Alla capacità produttiva è previsto il trattamento di 12 q/gg di scarti animali Cat.1.

Le operazioni di cui al punto 2) vengono effettuate dopo ogni scarico in apposita area dello stabilimento opportunamente separata dall'area di lavaggio degli scarti animali di Cat.3; la pulizia dell'esterno dei camion è invece affidata a ditte esterne autorizzate.

Lavaggio e salatura pelli

Le pelli di vitelloni e bovini che giungono in azienda sono sottoposte a un processo di salatura (mediante salgemma) e successiva parziale essiccazione. Vengono poi imballate in colli per la spedizione ai clienti finali. Alla capacità produttiva è previsto un trattamento di 12 q/gg di pelli animali.

Trasporto oli alimentari esausti

La ditta è autorizzata al trasporto di rifiuti da olii e grassi di scarto alimentari (Iscrizione Albo n. RM 780 – decreto n.10334 del 2/08/2007 con scadenza l'11/07/2012). In particolare i mezzi/autocarri risultano autorizzati al trasporto delle seguenti categorie di rifiuti:

- 02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 200125 oli e grassi commestibili

Il serbatoio dei mezzi adibiti al trasporto di tali rifiuti ha una capacità di 5 m^3. Il consumo di gasolio è di 0,5 m^3/g. Il gestore dichiara che l'attività non è tecnicamente connessa all'impianto IPPC.

Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime e combustibili

Materie prime	Fasi di utilizzo
Scarti di macellerie e grassi (stato fisico	Processo di lavorazione di scarti animali di macellerie cat. 3

liquido/solido)	
Rifiuti alimentari da olii (stato fisico liquido)	Processo di recupero olii vegetali ed animali esausti
Salgemma (stato solido)	Processo di lavaggio e salatura pelli

Combustibili utilizzati:

Combustibili	% S
BTZ	0,3
Gasolio	0,2

- *il BTZ* è stoccato in un serbatoio esterno coibentato (capacità: 60 m^3) posto su pavimento impermeabilizzato e dotato di vasca di contenimento in c.a. di capacità pari al serbatoio, di sistema manuale di rilevamento della quantità di liquido e di dispositivo antitraboccamento.
- Il *gasolio* per autotrazione è stoccato in un serbatoio esterno da 5 m^3 dotato di vasca di contenimento in ferro di capacità pari al serbatoio e protetto da una tettoia.
- Il *gasolio* che alimenta la linea di incenerimento è stoccato in un serbatoio esterno da 1,5 m^3

Emissioni in aria

Nello stabilimento vi sono tre punti di emissione convogliata: i camini E1, E2, E3:

Camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Altezza dal suolo (m)	Sezione (m2)
E1	Processo di lavorazione di scarti animali di macellerie cat. 3	15	0,37
E2	Incenerimento carogne animali da compagnia	14,5	0,43
E3	Recupero oli vegetali e animali esausti	15	0,37

Fonte di emissione convogliata E1

Il camino E1 è dotato di sistema di trattamento dei fumi per abbattere il carico inquinante del vapore acqueo e gli odori derivanti dalle fasi del processo di lavorazione degli scarti animali cat. 3. Il vapore acqueo contiene sostanze organiche come proteine, acidi grassi e prodotti della loro dissociazione termica fortemente maleodoranti (ammine, basi azotate, composti solforati,. ecc), e inquinanti quali NO_x, SO_x, CO, polveri, IPA e SOV.

Il sistema di trattamento è costituito da un post-combustore sistema Distroterm a doppia combustione della Bono Energia, alimentato a BTZ, con recupero di calore che viene utilizzato per il riscaldamento dell'olio diatermico. Il post combustore ha potenza termica pari a 3 MW, è dotato di due bruciatori da 1500 e 2000 kW ed ha un rendimento pari all'87%.

Il camino E1 risulta privo di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni. La temperatura di emissione dei fumi al camino è pari a 275 °C; la portata massima di emissione è di 7800 Nm^3/h.

Fonte di emissione convogliata E2

Il camino E2 è dotato di sistema di trattamento dei fumi provenienti dall'impianto di termodistruzione delle carogne animali da compagnia.
Il principale inquinante prodotto è il particolato per il cui trattamento viene usato un abbattitore ad umido (scrubber) inserito sul percorso di evacuazione fumi ed attivato contemporaneamente ai bruciatori della camera di post-combustione, che rimane in funzione fino all'arresto di quest'ultima in ciclo chiuso senza ricambio di acqua se non per quella persa per evapotraspirazione. L'acqua per il lavaggio dei fumi è stoccata in un contenitore chiuso dal quale viene fatta ricircolare dopo sedimentazione. I residui costituiti da fanghi ed acque di lavaggio, che rimangono stoccati in tale contenitore, vengono smaltiti come rifiuto speciale.

Fonte di emissione convogliata E3
Il camino E3 emette essenzialmente composti (volatili e non volatili) che si formano durante le operazioni di cottura degli oli e grassi. Non è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.

Emissioni diffuse
Le sorgenti di emissione diffuse sono rappresentate da: vasche di materie prime, frantumatore, autoclave di cottura, sgrondo, pressa e centrifuga. Le sostanze emesse da queste sorgenti sono fonte di cattivi odori e vengono tutte convogliate al post-combustore mediante cappe di aspirazione che mantengono i locali in leggera depressione con abbattimento degli odori.

Emissioni fuggitive
Non ci sono emissioni fuggitive.

Prelievi e scarichi idrici

L'acqua viene emunta da un solo pozzo, profondo 150 m, dotato di strumento di misura dell'acqua prelevata. Un secondo pozzo, profondo 90 m, è secco e non più utilizzabile. Entrambi i pozzi sono regolarmente denunciati ai sensi del D. Lgs.275/1993 e succ.ve mod.ni e int.ni. per uso Igienico e Assimilati (nei moduli per la denuncia alla Regione Lazio la voce comprende anche l'uso antincendio, per impianti sportivi, autolavaggio, lavaggio strade e materiali vari). L'acqua viene utilizzata per uso igienico, per il lavaggio delle ruote automezzi e delle zone sporche da scarti, olio vegetale e farine animali, per uso irriguo e, in casi di emergenza, per uso antincendio.
Lo stabilimento non è dotato di scarichi idrici nell'ambiente. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono smaltite mediante impianto di evapotraspirazione con capacità di smaltimento pari a 1.920 l/g,, per una superficie di 40 m^2 con essenze di *Laurus cerasus, regolarmente autorizzato.*
Le acque meteoriche di prima pioggia, corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia, vengono separate dalle acque di seconda pioggia. Le prime vengono raccolte e convogliate in griglie da dove passano all'interno di vasche a tenuta stagna, svuotate periodicamente mediante conferimento, come acque di lavaggio, ad Azienda autorizzata. ai sensi del D. L.vo 152/2006 parte IV. Le acque di seconda pioggia vengono convogliate in pluviali che le rilasciano a dispersione nel terreno circostante.

Rifiuti

Di seguito si riporta la descrizione dei rifiuti prodotti:

Codice CER	Descrizione	Stato fisico
130208*	Oli da motori, ingranaggi lubrificazione (area R1) da fasi di manutenzione	liquido
020101	Fanghi da operazioni di pulizia e lavaggio (area R2)	fango
100102	Ceneri leggere di carbone (area R3) provenienti dall'inceneritore	Solido polverulento
170405	Ferro e acciaio (area R4) da attività di manutenzione impianti	Solido non polverulento
150106	Imballaggi misti (areaR5) da attività di ufficio	Solido non polverulento
150102	Imballaggi in plastica (area R6) da attività di ufficio	Solido non polverulento
150104	Imballaggi in metallo (area R7) costituite da latte vuote di olio alimentare	Solido non polverulento

Area	Tipologia rifiuti stoccati	Caratteristiche del deposito	Destinazione del rifiuto	Frequenza di conferimento
R1	Oli da motori, ingranaggi lubrificazione	Fusti su bacino di contenimento	R9	mensile
R2	Fanghi da operazioni di pulizia e lavaggio	Vasche interrate	D8	2 volte al mese

R3	Ceneri leggere di carbone da inceneritore	Big Bags	R1	annuale
R4	Ferro e acciaio	Suolo	R13	bimestrale
R5	Imballaggi misti	Cassone	R13	semestrale
R6	Imballaggi in plastica	Cassone	R13	semestrale
R7	Imballaggi in metallo	Pedane sul suolo (altezza massima per il cumulo 1,5 m)	R13	semestrale

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nello stabilimento ha la seguente capacità di stoccaggio:

- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento 10 m^3
- rifiuti pericolosi destinati al recupero 10 m^3
- rifiuti non pericolosi destinati al recupero 100 m^3

Le attività di trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti sono affidate a ditte in possesso delle autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e succ.ve mod.ni e int.ni..

Rumore

In base alla nuova zonizzazione acustica adottata dal Comune di Ariccia con delibera n. 56 del 15/12/2005 (in corso di approvazione definitiva) il Centro Grassi di Ariccia ricade in area a classe acustica VI "Aree esclusivamente industriali" ed è situata nelle vicinanze di un'area di tipo agricolo-naturalistco (Vallericcia) cui è assegnata la classe acustica III. Nelle vicinanze sono presenti alcune abitazioni (in zona mista).

Suolo e acque sotterranee

Le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti e intermedi sono:

Identificazione area	**Capacità di stoccagio**	**Caratteristiche**		
		Modalità	**Capacità**	**Materiale stoccato**
Vasca	400 q (tot)	1 vasca interrata	20 m^3	Scarti animali cat.3
		1 vasca interrata	20 m^3	Scarti animali cat.3
Cassone	120 q	1 serbatoio di stoccaggio	12 m^3	Prodotto frantumato
Serbatoio	9 m^3	1 serbatoio di stoccaggio	9 m^3	grasso
Serbatoio	1500 q (tot)	1 silos di stoccaggio	30 m^3	sego
		1 silos di stoccaggio	30 m^3	sego
		1 silos di stoccaggio	30 m^3	sego
		1 silos di stoccaggio	30 m^3	sego
		1 silos di stoccaggio	30 m^3	sego
Serbatoio	750 q (tot)	1 silos di stoccaggio	25 m^3	sego
		1 silos di stoccaggio	25 m^3	sego
		1 silos di stoccaggio	25 m^3	sego
Serbatoio	2000 q (tot)	1 silos di stoccaggio	100 m^3	Farine
		1 silosdi stoccaggio	100 m^3	Farine
Serbatoio	60 m^3	1 serbatoio esterno	60 m^3	BTZ
Volano termico/post combustore	0 m^3	Volano termico/post combustore	0 m^3	Olio diatermico
vasca	100 q	1 vasca fuori terra	12 m^3	Grassi e liquidi

Inoltre sono presenti:

- due serbatoi di gasolio, di cui:
  - un serbatoio gasolio per autototrazione esterno da 5 m^3;
  - un serbatoio gasolio per la linea di incenerimento esterno della capacità di 1,5 m^3
- due serbatoi di olio diatermico da 6 e 5 m^3 Il serbatoio da 6 m^3è interrato.
- una vasca sotto tettoia da 15 q degli oli esausti destinati al recupero su superficie impermeabilizzata.
- due silos verticali in acciaio inox da 250 q degli oli alimentari esausti destinati al recupero provenienti dalla vasca sotto tettoia

- Fusti di olio diatermico per postcombustore, protetti da tettoria.

Tutte le superfici interessate dalle attività dell'impianto sono pavimentate e sottoposte a lavaggi frequenti con raccolta delle acque di lavaggio in vasche da cui poi sono asportate per essere smaltite come rifiuto speciale. Le zone sporche sono separate dalla zone pulite e a sua volte la zone destinata allo scarico dei sottoprodotti cat. 3 è separata dalla zona scarico scarti animali cat. 1. Sul confine della proprietà un muretto separa lo stabilimento dall'esterno impedendo eventuali contaminazioni.

Consumi e produzione di energia

Il post-combustore della potenza di 3 MW, alimentato a BTZ, produce energia termica che viene interamente utilizzata per le attività produttive interne. L'energia elettrica utilizzata all'interno del complesso produttivo viene acquistata dall'esterno.

a. Odori

Le emissioni di odore sono sia di tipo convogliato (camini post-combustore, inceneritore) sia di tipo diffuso (vasche di stoccaggio scarti animali in arrivo) e sono riportate nella seguente tabella:

Sorgente	Tipologia	Persistenza	Intensità ed estensione della zona di percettibilità	Sistemi di contenimento
Post-combustore (camino E1)	Fumi da post-combustore	Poco persistente	Poco percettibile 470 m	Sistema Distroterm a doppia combustione della Bono Energia alimentato a BTZ con recupero di calore (abbattimento termico)
Incenerimento carogne animali (camino E2)	Fumi da inceneritore	Poco persistente	Poco percettibile 400 m	Impianto di abbattimento a umido
Aria da attività di recupero oli esausti vegetali (camino E3)	Vapore e aerosol olio da trattamento termico degli oli esausti	Poco persistente	Poco percettibile 50 m	Alberi e siepi
Vasche di stoccaggio scarti animali in arrivo	Odore da residui animali in strutture semiaperte	Poco persistente	Percettibile 50 m	Alberi e siepi
Vasca di sgondro	Odore da residui animali in strutture semiaperte	Poco persistente	Percettibile 50 m	Alberi e siepi
Pressa	Odore da residui animali in strutture semiaperte	Poco persistente	Percettibile 50 m	Alberi e siepi

Altre forme di inquinamento

Possibilità di rischio biologico, da batteri quali Salmonelle ed Enterobatteri, associato al processo di trasformazione e recupero degli scarti animali cat. 3. Il processo di cottura subito dal materiale, a temperatura e pressione controllata per tempi determinati, determina la completa distruzione delle forme batteriche, anche le più resistenti (forme sporigene), portando alla sterilizzazione del prodotto, consentendo di tenere sotto controllo tale rischio.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve:

1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma Dip. IV Servizio 3 (d'ora in avanti Provincia) e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;

2. entro il 31 dicembre di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 18/02/2005 n. 59, presentare alla Provincia, all'ARPA Lazio e al Comune di Ariccia (d'ora in avanti Comune), una relazione con i ati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo (1a trasmissione: 31.12.2010);

3. prima della comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 6 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel P. M. e C. (1o versamento);

4. entro il 30 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel P. M. e C. (2° versamento entro il 30.01.2012);

5. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372 (1ª trasmissione 30.04.2011);

6. tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli Enti preposti al controllo per eventuali approfondimenti, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;

7. fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore deve garantire l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;

8. comunicare tempestivamente alla Provincia, all'ARPA Lazio e al Comune l'eventuale fermo parziale o totale dell'impianto per cause di emergenza. In particolare, tali fermi dell'impianto devono essere registrati, riportando ora di fermo e di riavvio, motivazioni dello stesso ed eventuali interventi effettuati conformemente al piano di monitoraggio e controllo;

9. informare tempestivamente la Provincia ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

10. comunicare alla Provincia, all'ARPA Lazio ed al Comune, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/2005. La Provincia valuta tali modifiche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte siano sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/2005, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D. Lgs. 59/2005. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso

del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

11. sottoporre il sito produttivo a verifica di assoggettabilità a VIA qualora riccorrano le condizioni di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV parte II del Dlgs 152/06. (art. 20 Parte II Dlgs 152/06)
12. dare comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Lazio qualora intenda cessare l'attività. La Provincia, a seguito di detta comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare alla Provincia stessa, al Comune ed all'ARPA Lazio un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito.
13. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A far data dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse produrre.
14. comunicare alla Provincia e ad ARPA Lazio eventuali cambiamenti riguardanti:
    - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi, e in particolare variazioni societarie, del rappresentante legale e del responsabile IPPC dell'impianto.
    - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
    - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti e delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
    - Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
    - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali.
15. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto "Tariffe" del 24/04/2008, che dispone le "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
16. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, identificare fisicamente tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti nonché i pozzi di emungimento di acque apponendo in maniera chiara la codifica adottata nel presente atto;
17. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche ed alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, e nelle relative integrazioni, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
18. adottare tutte le misure gestionali atte a prevenire fenomeni significativi di inquinamento ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
19. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
20. conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 5 anni, come specificato nel P.M. e C.;
21. ottemperare ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico-sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;

22. comunicare ad ARPA Lazio e Provincia, con almeno 15 giorni consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti, rumore, terreni, etc.

PRESCRIZIONI SU CONSUMI, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME E AUSILIARIE

Il Gestore deve:

1 caratterizzare i combustibili e le materie ausiliarie (compresi anche eventuali prodotti utilizzati per il lavaggio come saponi, disinfettanti, detergenti ecc) che raggiungono l'impianto e procedere ad una opportuna quantificazione con modalità e frequenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo.

2 caratterizzare tutti i prodotti in ingresso all'impianto e procedere ad una opportuna quantificazione compilando appositi registri con modalità e frequenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo.

3 Adottare, relativamente all'impiego di prodotti specifici per le operazioni di lavaggio e sanificazione, opportuni accorgimenti per evitare sprechi e consumi anomali. Inoltre, nella scelta degli stessi prodotti detergenti e disinfettanti, deve privilegiare quelli a minor effetto inquinante, in particolare evitando detergenti clorurati.

4 Utilizzare, per le attività dell'insediamento produttivo, combustibili conformi a quanto previsto nell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;

5 Realizzare lo stoccaggio delle materie ausiliarie e dei combustibili in sicurezza in modo da impedire eventuali fuoriuscire di prodotti. In particolare, tutti i serbatoi di combustibile liquido dovranno essere dotati di bacino di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 rispetto a quella del serbatoio stesso e dovranno essere soggetti a controlli periodici secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo. Inoltre, le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi di combustibili liquidi e le tubazioni accessorie dovranno essere tali da impedire sversamenti e da consentire la raccolta di eventuali perdite.

6 Collocare i fusti di olio diatermico all'interno di un bacino di contenimento impermeabilizzato di capacità tale da impedire la fuoriuscita del prodotto dallo stesso, con sistemi di captazione e convogliamento dei possibili sversamenti ed effettuare controlli periodici secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo.

7 Comunicare tempestivamente alla Provincia l'eventuale utilizzo di materie e combustibili differenti da quelli comunicati nella domanda di AIA.

LIMITI E PRESCRIZIONI ALLE EMISSIONI IN ARIA

Il Gestore deve:

1. rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

Sigla camino	**Inquinanti**	**Limiti (*) concentrazioni (mg/Nm^3)**	**Sistema di trattamento**
E1	Portata normalizzata secca	**7800 Nm^3/h**	Post-combustore termico Pt = 3 MW
	Temperatura	**350 °C**	
	NO_{x0}	**VMO** 300	

		(O_2 3%)	
	SO_x	**VMO** 400 (O_2 3%)	
	CO	**VMO** 100 (O_2 3%)	
	Polveri	**VMO** 50 (O_2 3%)	
	IPA	**VMO** 0.005 (O_2 17%)	
	SOV (espressi come TOC)	**VMO** 10 (O_2 17%)	
E2*	Portata normalizzata secca	**4500 Nm^3/h**	Abbattitore a umido
	Temperatura	**250 °C**	
	Polveri	**VMO** 40 (O_2 3%)	
	CO	**VMG** 10 (O_2 11%) / **VMO** 30 (O_2 11%)	
	SOV (espressi come TOC)	**VMO** 20 (O_2 11%)	
	Composti inorganici del cloro come HCl	**VMO** 20 (O_2 11%)	
	Composti inorganici del fluoro come HF	**VMO** 4 (O_2 11%)	
	SOx come SO_2	**VMO** 180 (O_2 11%)	
	NOx come NO_2	**VMO** 380 (O_2 3%)	
	Cd e suoi composti + Tl e suoi composti	**VMO** 0,002 (O_2 11%)	
	Hg e suoi composti espressi come Hg	**VMO** 0.02 (O_2 11%)	

	Sb + As + Pb+ Cr+ Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	**VMO** 0,50 (O_2 11%)		
	PCDD+PCDF	**VMO** 0,1 ng/Nm^3 (O_2 11%)		
	IPA	**VMO** 0,01 (O_2 11%)		
E3	Portata normalizzata secca	**120 Nm^3/h**		nessuno
	Temperatura	**100 °C**		
	SOV espresse come TOC	VMG 10	VMS[1] 20	
	Nebbie oleose	VMG 10	VMS[2] 30	
gruppo elettrogeno emergenza (P=10 kW)				

(*) I valori limite di emissione fissati nella Tabella Emissioni sopra riportata rappresentano la massima concentrazione oraria di inquinanti che può essere emessa in atmosfera dalle lavorazione o dagli impianti considerati e si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio.

VMG = valore medio giornaliero
VMO = valore medio orario
VMS = valore medio semiorario

2. realizzare e gestire gli impianti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
3. applicare i valori limite di emissione ai periodi di normale funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio.
4. monitorare in continuo, durante il funzionamento a regime, la temperatura, la portata e la pressione all'interno del post-combustore al fine di garantire l'esercizio ottimale dello stesso.
5. entro il 31/12/2010 dotare il camino E1 di un sistema di monitoraggio in continuo per la misura di portata, temperatura, tenore di ossigeno e CO.
6. entro il 31/12/2010 caratterizzare e monitorare le sostanze a forte impatto odorigeno per il punto di emissione E1, quali PM10, ammine (trimetilammina), aldeidi (ottonale, isobutirraldeide) e composti ridotti dello zolfo (DMDS, tioli, solfuri).
7. monitorare in continuo, per il punto di emissione E2 all'accensione dell'impianto, temperatura, pressione e portata della camera di combustione e delle emissioni degli inquinanti indicati nella Tabella Emissioni così secondo quanto previsto dal P. M. e C.
8. effettuare, tenendo in considerazione il tipo di funzionamento del post-combustore, camino

[1] Il valore limite risulta rispettato se tutti i valori medi su 30 minuti non superano il valore limite di 20 mg/Nm^3 o se il 97% dei valori medi su 30 min rilevati nel corso dell'anno non superano il valore limite di emissione di 10 mg/ Nm^3

[2] Il valore limite risulta rispettato se tutti i valori medi su 30 minuti non superano il valore limite di 30 mg/Nm^3 o se il 97% dei valori medi su 30 min rilevati nel corso dell'anno non superano il valore limite di emissione di 10 mg/ Nm^3

E1, associato al processo di trasformazione di scarti animali cat. 3, con accensione e spegnimento quotidiani, il monitoraggio dei transitori, nel quale indicare: i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, i valori di concentrazione medi semi-orari di NOx e CO, le rispettive emissioni massiche, la durata degli avviamenti e dei fermi impianto, il consumo del combustibile utilizzato secondo modalità definite nel P.M. e C.

9. rispettare, per il camino E2, i limiti prescritti relativi alla linea discontinua di incenerimento (forno piccolo e forno grande) di carogne di animali da compagnia (attività non IPPC).

10. installare, sul punto di emissione E3, un sistema di abbattimento delle nebbie oleose e delle SOV a maggiore impatto odorigeno.

11. monitorare, per il punto di emissione E3, le sostanza organiche volatili (espresse come COT), le nebbie oleose, portata e temperatura secondo quanto stabilito dal P. M. e C..

12. effettuare, tenendo in considerazione il tipo di funzionamento del post-combustore, camino E2, associato al processo di incenerimento delle carogna animali da compagnia, con accensione e spegnimento saltuari, il monitoraggio dei transitori, nel quale indicare: i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, i valori di concentrazione medi medi semi-orari di NOx e CO, le rispettive emissioni massiche, la durata degli avviamenti e dei fermi impianto, il consumo del combustibile utilizzato secondo modalità definite nel P.M. e C.

13. entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, presentare alla Provincia e agli altri enti competenti uno studio finalizzato alla verifica dei contributi delle emissioni dell'impianto sui livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio, che risulti conforme alla procedura tecnica n. 2 dell'allegato 2 delle Norme di Attuazione del P.R.Q.A. aggiornando le schede allegate alla domanda di autorizzazione A.I.A e tenendo in considerazione anche le attività connesse;

14. dare immediata comunicazione (entro le successive 8 ore dall'evento) alla Provincia e ad ARPA Lazio nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti e sospendere le lavorazioni fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;

15. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'allegato VI degli allegati alla parte V del D. Lgs 152/2006.

16. evitare, e ove non possibile, contenere il più possibile l'emanazione di odori sgradevoli.

17. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale UNICHIM n. 122, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona pratica. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro.

18. assicurare che, al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso della parte terminale del punto di emissione allo sbocco sia verticale verso l'alto, con altezza minima tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

19. registrare le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, ogni interruzione del normale

funzionamento dell'impianto di abbattimento, le manutenzioni ordinari e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni di funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso Tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo.

20. effettuare annualmente l'analisi dei gas di scarico dei mezzi aziendali.
21. adottare misure atte a limitare la dispersione delle emissioni polverulente, comunque non soggette ad autorizzazione.

b. PRESCRIZIONI ALLE EMISSIONI SONORE

Il gestore deve:

1. Rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica del Comune nella zona interessata dall'impianto, che corrispondono alla classe IV: 70 dB (giorno) - 60 dB (notte);
2. Effettuare con cadenza biennale una campagna di misura in corrispondenza delle abitazioni prossime all'impianto anche con il criterio differenziale (emissione-immissione) finalizzata alla verifica dei valori limite previsti dalla Legge 447/1995. Gli esiti delle misure dovranno essere conservati e tenuti a disposizione delle autorità di controllo per almeno 5 anni.
3. Nel caso di superamento limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale, predisporre un piano di bonifica acustica che preveda tutti gli interventi necessari al contenimento del rumore e darne comunicazione all'ARPA Lazio e alla Provincia.
4. Verificare, in caso di eventuali modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, anche dovute ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che le modifiche effettuate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
5. Nel caso in cui la zonizzazione acustica adottata dal Comune di Ariccia con delibera n. 56 del 15/12/2005, con iter di approvazione ad oggi non ancora concluso, dovesse subire modifiche in sede di approvazione definitiva rispetto alla classificazione considerata nell'analisi acustica presentata con la domanda di AIA, il Gestore entro tre mesi dalla approvazione della stessa, dovrà ripresentare lo studio acustico alla luce della nuova zonizzazione per verificare il rispetto dei limiti di zona. Qualora tali limiti risultassero non rispettati dovrà adottare tempestivamente tutte le misure di mitigazione necessarie per il rientro nei parametri di legge.

PRESCRIZIONI SU PRELIEVI E SCARICHI

L'impianto non ha scarichi idrici.

Il Gestore deve:

1. rendere il pozzo aziendale per l'approvvigionamento idrico sempre accessibile per l'eventuale campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo.
2. installare (laddove mancanti) e mantenere sempre in perfetta efficienza idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da pozzo e denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo di acqua prelevato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 165 del Dlgs 152/2006.
3. adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzo e, ove possibile, il riciclo della risorsa idrica utilizzata.

4. Chiudere adeguatamente il pozzo non più in uso mediante cementazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, dandone comunicazione, entro e non oltre il 31/12/2010, alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma (Dip. IV Servizio 2 e Servizio 3).
5. Adottare, per il periodo in cui resterà in esercizio l'impianto di evapotraspirazione, tutti gli accorgimenti atti a mantenere il sistema in perfetta efficienza e ad assicurare la salubrità dell'ambiente circostante, provvedendo al mantenimento delle essenze messe a dimora, allo svuotamento periodico della fossa settica e al conferimento dei fanghi ai sensi del D. Lgs. 152/06.
6. Entro un mese dal rilascio del presente provvedimento il gestore deve predisporre un piano di monitoraggio delle acque igienico-sanitarie per le quali è prevista la confluenza nel collettore fognario ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di immissione in fognatura di cui al Decreto Legislativo 152/2006. Tale proposta di monitoraggio sarà sottoposta al vaglio dell'Autorità di Controllo che potrà integrare e/o modificare la proposta stessa.
7. Trasmettere alla Provincia, ad ARPA Lazio, al Comune e alla ASL competente, entro 30 giorni dall'allaccio al collettore fognario di via Moletta, copia dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acea ATO 2, e comunicare l'avvenuta dimissione dell'impianto di evapotraspirazione.
8. presentare alle Provincia e all'ARPA Lazio, entro 60 giorni dall'allaccio al collettore fognario, una planimetria dello stabilimento aggiornata con il nuovo scarico delle acque reflue domestiche nella fognatura e del relativo punto di campionamento denominato pozzetto fiscale.
9. Rispettare, ad avvenuto allaccio al collettore fognario, i valori limite di emissione delle acque reflue domestiche in fognatura previste dalla normativa vigente, senza effettuare diluizioni.
10. Ripristinare, a lato dei serbatoi del sego, il cordolo per la raccolta dell'acqua di prima pioggia, fino all'area della griglia al fine di prevenire fenomeni di contaminazione
11. Mantenere la pavimentazione dell'intero stabilimento (interna ed esterna) in buone condizioni per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee.

LIMITI E PRESCRIZIONI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Gestore deve:

1. basare la gestione dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e l'impatto sull'ambiente.
2. identificare i rifiuti secondo l'appropriato codice CER di cui al Dlgs 152/06 per individuarne la forma più idonea di gestione.
3. effettuare la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. fornire alla Provincia, entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento, il dato quantitativo relativo alla produzione di imballaggi misti ed imballaggi di plastica e la relativa capacità dei contenitori utilizzati per il deposito temporaneo.
5. fornire alla Provincia, entro 15 giorni dal rilascio del presene provvedimento, il dato relativo alla capacità di stoccaggio complessiva dei rifiuti non pericolosi destinati al recupero e riguardo alla modalità di conferimento dell'olio diatermico utilizzato nel processo produttivo.
6. provvedere, per la categoria di rifiuti codice CER 180203 "rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni", al miglioramento della

raccolta differenziata al fine di separare eventuali rifiuti quali: imballaggi in plastica, carta e materiali in ferro e acciaio.

7. esercitare l'attività di recupero dei rifiuti CER 200125 individuata alla tipologia 11.11 dell'Allegato 1 Sub allegato 1m nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. in area a ciò esclusivamente destinata e riportarne traccia sulle planimetrie dell'impianto.
8. fornire alla Provincia, entro un mese dal rilascio del presente provvedimento, una relazione timbrata e firmata da tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale in cui siano elencati, identificati e contrassegnati in modo univoco con apposite sigle, tutte le vasche, i serbatoi e i silos, sia interrati che fuori terra, corredati della descrizione relativa alle caratteristiche e alla capacità, con allegata la planimetria riportante la loro ubicazione. Tutte le suddette vasche devono essere sottoposte alle ispezioni già previste nel piano di monitoraggio e controllo per le aree di stoccaggio.

PRESCRIZIONI SU SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile dell'impianto intervenendo tempestivamente ove si presenti usurata o fessurata.
2. Controllate periodicamente e mantenute pulite le griglie di scolo delle pavimentazioni.
3. Raccogliere e gestite adeguatamente le acque di dilavamento (acque meteoriche) provenienti da aree potenzialmente inquinate che possono essere contaminate.
4. Effettuare lo stoccaggio di materiali o semilavorati, attrezzature, automezzi, materie prime, prodotti, rifiuti, le lavorazioni o lavaggi di materiali e/o attrezzature e macchinari in piazzali impermeabilizzati e dotati di idonei sistemi separati di raccolta delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art.24 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela della acque della Regione Lazio (D.C:R. n. 42 del 27/09/2007).
5. Sottoporre a ispezioni le vasche interrate per la raccolta di acque meteoriche, fanghi da operazioni di pulizia e lavaggio, nonché tutte le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, rifiuti e combustibili, secondo modalità e frequenza indicate dal P.M. e C. Se dalle operazioni di controllo si evidenziano difetti nella tenuta dei serbatoi e delle aree di stoccaggio dei serbatoi, dei bacini di contenimento e delle apparecchiature connesse (pompe, valvole ecc), il Gestore deve intervenire tempestivamente con manutenzione straordinaria o sostituzione dei serbatoi.
6. bonificare e rimuovere eventuali serbatoi inutilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente dando tempestiva comunicazione della dismissione agli enti competenti.
7. Effettuare, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, una caratterizzazione *una tantum* dell'acqua emunta dal pozzo relativamente al contenuto di metalli, ed in particolare di fluoro vanadio ed arsenico, comunicando i risultati alla Provincia, all'ARPA Lazio e alla ASL competente.
8. Effettuare, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento e in seguito ripetere annualmente, la caratterizzazione analitica completa dell'acqua del pozzo per escludere la percolazione di sostanze contaminanti provenienti dalle vasche interrate (componente organica e microbiologica), dalle acque di lavaggio di mezzi e piazzali (disinfettanti, tensioattivi, ecc..) e dalle aree di travaso combustibili e oli recuperati (oli vegetali e animali, olio diatermico, BTZ e derivati).

PRESCRIZIONI SU CONSUMI ENERGETICI

1. Registrare periodicamente la produzione e i consumi di energia termica ed elettrica secondo modalità e frequenza indicati P.M. e C..
2. privilegiare, in caso di sostituzione di apparecchiature obsolete con altre di nuova generazione, macchinari a basso consumo energetico e a minore impatto ambientale.

PRESCRIZIONI SUGLI ODORI

1. mantenere in perfetta efficienza i sistemi esistenti nei locali e negli impianti di scarico, di movimentazione e di trasporto per evitare l'emissione di sostanze odorigene;
2. sottoporre a frequenti procedure di pulizia e sanificazione i locali e gli impianti di scarico, di movimentazione e di trasporto dei materiali in modo da escludere la presenza di residui di materiali fra un ciclo di lavoro e il successivo, in particolare se vi è un'interruzione superiore alle 8 ore.
3. minimizzare i tempi e le quantità dei materiali stoccati nelle vasche inviandoli alla lavorazione entro 24 ore dal loro ricevimento al fine di evitare fenomeni di biodegradazione con contestuale emissione di sostanze odorigene..
4. presentare, entro 2 mesi dal rilascio del presente provvedimento, alla Provincia e ad ARPA Lazio, una proposta di monitoraggio ambientale delle sostanze odorigene espresse come U.O. La Provincia, sentito il parere di ARPA Lazio, potrà apportare integrazioni o modifiche, al piano presentato..
5. Relativamente all'attività di salatura e lavaggio delle pelli, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire e ridurre il diffondersi di sostanze odorigene.

PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI

Il gestore deve:

1. comunicare preventivamente alla Provincia e ad ARPA Lazio ogni modifica del ciclo produttivo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 59/2005, quale modifica sostanziale;
2. sottoporre tutti i macchinari e le linee dei processi a periodici interventi di manutenzione secondo quanto previsto da P.M. e C.
3. tenre presso l'impianto un apposito quaderno/rapporto di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.
4. adottare le opportune misure per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze anche sulla base degli incidenti pregressi. Il rilascio in ambiente di sostanze inquinanti a causa di incidenti o guasti alle apparecchiature già verificatisi in passato è da considerarsi come una violazione delle prescrizioni dell'AIA in quanto indice di una scarsa attenzione alle applicazioni delle MTD e delle misure preventive gestionali e strutturali normalmente da porre in essere per evitare recidive di eventi di rilascio ed inquinamento

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

1. ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 18 febbraio2005, n. 59, l'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal

presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;

2. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da ARPA Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs.18 febbraio 2005, n. 59";

3. il Gestore dovrà versare ad Arpa Lazio, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale);

4. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del Gestore, dovrà:

   - ✓ verificare i rapporti periodici inviati dal gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informare la Provincia;
   - ✓ accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 11 del D. Lgs. 59/2005;
   - ✓ effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando alla Provincia gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 del D. Lgs. 59/200